

# **UNIONE VERONESE TARTAROTIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI**

## **TITOLO I° FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le attività che l'Unione Veronese TartaroTione esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dall'art. 6 della Legge Quadro dell'8 novembre 2000 n. 328 e dal D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616.

E' opportuno rilevare che il Decreto Legislativo n. 112/98, sopra citato, definisce quali servizi sociali "...omissis...tutte le attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

### **ART 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione e gli stranieri, come indicato dall'art. 2 della legge n. 328/2000 (per brevità, nel presente regolamento si utilizzerà solo il termine cittadino).

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ( comma 3 art. 2 della Legge n. 328/2000).

### **ART. 3 PRINCIPI E FINALITÀ**

La funzione assistenziale ha una caratterizzazione specifica e fondata nella Costituzione , agli articoli 3,38,117.

- ◆ L'art. 3 al comma 2 recita quanto segue: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.»
- ◆ L'art. 38 al 1° comma recita: «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.»
- ◆ L'art. 117 al 1° comma recita: «la regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre ché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: omissis

Anche la attuale Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 all'art. 1 stabilisce " La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene , elimina, riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia..."

### **ART. 4 INTERVENTI E PRESTAZIONI**

L'Unione attiva nel proprio territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione , previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale ed allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che facilitino l'integrazione sociale, finalizzata alla promozione di una migliore qualità della vita, l'Unione attiva:

1. il servizio di assistenza sociale,
2. il servizio educativo,
3. Centro Diurno e Centri aggregativi,
4. Percorsi educativi individualizzati,
5. il servizio di assistenza domiciliare,
6. il servizio di telesoccorso e telecontrollo

7. soggiorni climatici,
8. erogazione contributi economici, continuativi, ad integrazione del minimo vitale o straordinari
9. integrazione della retta di ricovero per anziani e minori,

Possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi sociali a domanda individuale, per i quali è prevista una compartecipazione, secondo quanto previsto dagli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del presente regolamento.

L'attivazione di tutti gli interventi e la relativa prestazione deve avvenire solo in seguito alla elaborazione di un progetto individuale.

Il progetto individuale scaturisce da un accordo che vede coinvolti:

- soggetto richiedente,
- famiglia;
- e servizi sociali;

all'interno del quale sono indicati gli obiettivi, gli interventi, le strategie operative al fine di :

- superare le situazioni di difficoltà ed emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita della persona;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

I soggetti ammessi agli interventi, hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente all'Unione ogni variazione significativa rispetto alla propria situazione (sia familiare che economica);
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi, l'Unione sospende la prestazione.

## **TITOLO II°**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE**

#### **ART. 5**

#### **DEFINIZIONE**

Il Servizio sociale si intende quale servizio diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità, promuovendone lo stato di benessere psichico, fisico, sociale ed economico rimuovendo le cause che si oppongono alla sua realizzazione e favorire la piena partecipazione alla vita della comunità.

#### **ART. 6**

#### **FUNZIONI**

L'operatore sociale che opera all'interno di tale servizio è l'assistente sociale.

L'intervento di aiuto che l'assistente sociale mette in atto in collaborazione con l'utenza, denominato anche progetto individualizzato, viene attuato con conoscenze scientifiche e metodologie proprie del servizio sociale professionale, che tengono conto ed intervengano nelle dinamiche e nelle interazioni tra il piano individuale, sociale ed istituzionale ed agiscono nei confronti della realtà sociale.

L'operatore sulla base della conoscenza globale del contesto sociale, delle risorse istituzionali e informali e delle problematiche del territorio promuove la programmazione, l'attivazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali.

Le funzioni del Servizio di assistenza sociale professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della persona.

Tali funzioni possono essere sintetizzate nel seguente modo:

- funzione di studio - indagine - ricerca - documentazione;
- funzione di intervento sociale;
- funzione di programmazione, progettazione, organizzazione, amministrazione; coordinamento e gestione dei servizi sociali;
- funzione giuridico amministrativa;
- funzione didattica formativa e di supervisione professionale;
- funzione di segretariato sociale.

Per quanto concerne gli strumenti e le tecniche utilizzate dall'assistente sociale si rimanda al profilo professionale dell'Assistente Sociale, elaborato dall'Associazione nazionale Assistenti Sociali.

## **ART. 7 DESTINATARI**

Si rimanda all' art. 2 del presente Regolamento.

## **Art. 8 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

L'Assistente Sociale svolge la propria attività prevalentemente presso la sede dell'Unione e nel territorio di competenza.

L'accesso al servizio di assistenza sociale professionale, è prevista presso le sedi Comunali o previo contatto telefonico presso l'Unione, secondo tempi stabiliti dal Responsabile di Area in base alle esigenze dei vari territori.

Le informazioni relative all'accesso al servizio saranno debitamente pubblicizzate.

L'accesso al servizio è gratuito.

## **TITOLO III° SERVIZIO EDUCATIVO**

### **ART. 9 DEFINIZIONE**

Il servizio educativo si propone di promuovere l'espressione delle facoltà e potenzialità dell'individuo, concorre a sviluppare competenza, fiducia e sicurezza, riconosce e valorizza esempi di vita positivi per favorire le conseguenti scelte non obbligate pluridirezionali, ed è rivolto a tutta la popolazione con intervento primario nei confronti dell'età evolutiva e giovanile.

Il servizio Educativo formula ed attua progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo (dgr 22 dicembre 1989 n° 7682).

Il servizio educativo è svolto dall'Educatore professionale.

### **ART. 10 FUNZIONI**

Le funzioni del Servizio Educativo sono le seguenti:

1. prevenzione primaria mediante azioni di promozione socio-educativa e socio-culturale sul territorio
2. prevenzione delle forme di disagio, devianza e marginalità sociale nelle "situazioni a rischio"
3. funzione abilitativa ed educativa finalizzata a migliorare, esprimere, rendere operanti le potenzialità del minore
4. Progettazione organizzazione , gestione e verifica di servizi e strutture
- 5 Animazione socio-culturale e impiego creativo del tempo libero della comunità locale

### **ART. 11 .DESTINATARI**

Si rimanda all' art. 2 del presente Regolamento.

### **ART. 12 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

L'educatore svolge la propria attività presso la sede dell'Unione.

Il Servizio viene attivato dal servizio sociale e dalle altre agenzie del territorio.

L'accesso al servizio è gratuito.

## **TITOLO IV° CENTRO DIURNO E CENTRI AGGREGATIVI**

### **ART. 13 DEFINIZIONE**

Questo servizio intende offrire ai bambini stimoli educativi significativi e la possibilità di relazioni positive con figure extrascolastiche ed extra-familiari che possono promuovere la costruzione della loro personalità, in un contesto sia individuale che di gruppo.

A tale scopo, gli operatori elaboreranno un progetto individualizzato per ciascun minore, che consenta al bambino di non isolarsi dalla comunità di appartenenza e gli permetta di partecipare ai momenti aggregativi promossi dalla stessa.

Nel caso in cui il bambino abbia notevoli difficoltà a realizzare le consegne scolastiche, gli operatori dei Centri potranno, in collaborazione con gli insegnanti dello stesso, concordare un programma specifico ed individualizzato.

### **ART. 14 DESTINATARI**

Possono accedere al Centro Diurno i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Possono accedere Ai Centri di aggregazione i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione.

### **ART. 15 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Il bambino/ragazzo deve essere conosciuto dal Servizio Socio-educativo attraverso la segnalazione da parte della Scuola, della famiglia, di altri Servizi specialistici o delle Agenzie del territorio.

L'accesso al servizio è gratuito.

## **TITOLO V° PERCORSI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI**

### **ART. 16 DEFINIZIONE**

Il servizio "percorsi educativi individualizzati" ha lo scopo di supportare minori , che manifestano un disagio relazionale e comportamentale, e per i quali si rende necessario un appoggio educativo domiciliare.

Le finalità che si intendono perseguire attraverso tale servizio sono:

- Offrire un appoggio educativo e, se necessario, anche scolastico, sostenendo il minore nel suo naturale processo di crescita;
- Offrire momenti per relazionare in modo positivo con figure extra - scolastiche, che permettono al minore di diventare un soggetto attivo;
- Promuovere l'autonomia personale del minore;
- Offrire modelli alternativi sull'uso del tempo libero all'interno del quotidiano ambiente di vita del soggetto preso in carico dal Servizio Socio - Educativo.

### **ART. 17 DESTINATARI**

Il PEI è un servizio a favore di bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 0 e i 18 anni, residenti in uno dei Comuni che fanno parte dell'Unione Veronese TartaroTione.

Nell'attivazione si dà la precedenza a situazioni più gravi e problematiche di disagio evolutivo, comportamentale, relazionale e/o socio-culturale.

### **ART. 18 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Il bambino deve essere conosciuto dal Servizio Socio-educativo attraverso la segnalazione da parte della Scuola, della famiglia, di altri Servizi specialistici o delle Agenzie del territorio.

## **TITOLO VI° SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **ART.19 DEFINIZIONE**

L'art. 22 della Legge Quadro n. 328/2000 prevede l'attivazione di interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio. Il servizio domiciliare è considerato uno degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabile sotto forma di beni e servizi.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari di base, promuovendo un lavoro di rete con l'obiettivo di creare attorno alla persona un adeguato tessuto relazionale.

### **ART.20 DESTINATARI**

Il servizio è rivolto a:

- ◆ anziani, disabili, adulti che vivano soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- ◆ nuclei familiari con anziani o disabili, che necessitano di un supporto familiare;
- ◆ nuclei familiari con minori, in difficoltà, qualora la famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

Nel progetto individuale (come previsto all'art. 2), per l'attivazione del servizio, l'assistente sociale valuterà la presenza dei familiari e di altri parenti, il grado di autosufficienza, dando priorità alle persone sole e in condizioni di parziale o non autosufficienza.

### **ART. 21 PRESTAZIONI**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

#### *Ambito personale:*

- cura e igiene della persona;
- aiuto nella deambulazione;
- rilevazione assunzione medicinali

#### *Ambito domiciliare:*

- pulitura e riordino appartamento;
- approvvigionamento alimenti, generi di consumo vari;
- aiuto e preparazione pasti;
- fornitura pasto confezionato.

### *Momenti di socializzazione*

- aiuto disbrigo commissioni varie (ricette mediche, rapporti con ULSS, rapporti con il medico di base, pagamento bollette ecc.);
- trasporto dell'utente nei vari luoghi di vita associativa;
- passeggio

### *Assistenza specifica:*

- assistenza al bisogno in ospedale.

## **ART. 22**

### **MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

L'attivazione del Servizio avviene su richiesta dell'interessato, di altre persone facenti parte del nucleo familiare o di parenti informati dello stato di bisogno in cui versa la persona.

L'ammissione è disposta con determina dal Responsabile dell'Area Sociale sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale competente, anche in collaborazione con altri servizi del territorio (es. Servizio Minori, Servizio Handicap, Servizio di medicina di base etc...).

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la necessaria documentazione prevista dall'allegato A (modulo di richiesta per attivazione servizio) e dall'allegato B (dichiarazione sostitutiva unica),

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Il costo del servizio è definito in base alla tabella di seguito allegata. (tabella 1)

## **ART. 23**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

Per Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) si intende un modulo assistenziale che attraverso l'intervento di più figure professionali sanitarie e sociali realizza a domicilio del paziente, di qualsiasi età, un progetto assistenziale unitario limitato o continuativo nel tempo.

L'A.D.I. si caratterizza pertanto, per l'elemento "Integrazione", *integrazione* che può essere di natura *multidisciplinare* (tra operatori sociali e sanitari) che si presenta quale elemento essenziale di un particolare modulo assistenziale, diverso da quello che si realizza dalle altre forme di assistenza domiciliare erogate senza la predetta integrazione.

Quando l'Unità di Valutazione Distrettuale ammette al servizio la persona, l'Unione provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 20, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

I criteri e le modalità di accesso sono determinate dal protocollo d'intesa concordato con la Direzione Generale dell' ULSS 22.

## **TITOLO VII° SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO**

### **ART.24 DEFINIZIONE**

Il Telesoccorso-Telecontrollo è un servizio costituito da un miniapparecchio, collegato al telefono della persona richiedente o di un vicino o familiare, è in grado di trasmettere al centro di Controllo un segnale riconoscibile. Tale segnale indica uno stato di allarme che tradotto in una richiesta d'aiuto allerta le persone di riferimento della persona che ne usufruisce.

E' istituito dalla regione Veneto e persegue soprattutto l'obiettivo di consentire ai soggetti a rischio Socio-Sanitario , con particolare riferimento agli anziani, di rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio ritardando la loro eventuale istituzionalizzazione, e non solo quello riduttivo di fornire qualche forma di assistenza a questi soggetti quando si trovano ormai in situazioni estremamente gravi e si verificano situazioni di emergenza. Pertanto il Servizio svolge soprattutto una particolare funzione di prevenzione verso quelle fasce della popolazione particolarmente a rischio.

### **ART.25 DESTINATARI**

Sono destinatari di tale Servizio tutte le persone residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione che versino in situazioni di rischio sociosanitario.

### **ART.26 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

L'ammissione al Servizio avviene previa presentazione di richiesta al Servizio Sociale competente, che provvede ad istruire la domanda secondo i criteri e le modalità di accesso e di contribuzione definite dalla medesima legge regionale.

L'erogazione del Servizio avviene secondo delle fasce di contribuzione a seconda del reddito:

<b>REDDITO</b>	<b>QUOTA DI CONTRIBUZIONE</b>
da € 0 a € 387,00	servizio gratuito
da € 388,00 a € 646,00	pari al 50 % del costo del servizio
oltre € 646,00	pari al 100% del costo del servizio

Si precisa che il Servizio costa € 0,82 al giorno. Tali introiti secondo la finalità della legge vanno ad incrementare il Servizio di Assistenza domiciliare o a tutelare soggetti in situazioni precarie.

La Giunta si riserva la facoltà in presenza di casi particolarmente gravi e su proposta dei Servizi Sociali di prevedere un'eventuale deroga al pagamento,

## **TITOLO VIII° SOGGIORNI CLIMATICI**

### **ART.27 DEFINIZIONE**

Il Servizio consiste nell'organizzare dei soggiorni di vacanza per le persone anziane, in discrete condizioni di salute, consentendo alle stesse di usufruire di periodi di soggiorno climatici.

Il Servizio suddetto, può essere rivolto anche a favore di minori quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali. Il Servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

Fermo restando il principio che in base al numero di posti programmato verrà data priorità alle fasce più deboli.

### **ART.28**

#### **DESTINATARI**

Il Servizio è rivolto ai residenti nel territorio dell'Unione che abbiano compiuto 65 anni d'età e, nel caso in cui siano disponibili ulteriori posti a chi ne presenti richiesta.

### **ART.29**

#### **MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Al servizio si accede mediante richiesta dell'interessato al servizio sociale, secondo modalità e tempi previsti annualmente dal Responsabile dell'Area Sociale.

Il servizio è a carico dell'utente.

## TITOLO IX° INTERVENTI ECONOMICI

### ART. 30 DEFINIZIONE

Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria,;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dai punti di cui sopra, a causa delle quali, persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Lo strumento che regola l'accesso all' intervento economico è il minimo vitale, definito dall'INPS.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa, e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

### ART. 31 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici, vengono erogati in base ad un preciso progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base e accettato dal destinatario e si distinguono in :

- A. interventi diretti ;**
- B. interventi indiretti**

Si precisa che la mancata partecipazione al progetto individuale può comportare la decadenza al diritto del contributo economico.

## A . INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti si distinguono in :

- a) ordinari con carattere continuativo per i bisogni vitali, permanendo le condizioni irreversibili dello stato di bisogno ;
- b) ordinari a tempo determinato per permettere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà;
- c) straordinari, con carattere una tantum, volti a sanare situazioni di indigenza pressante, contingente ed eccezionale, con i seguenti limiti:
  - importo annuo massimo pari a 1500 €;
- d) prestiti d'onore (art. 16 -comma 4 - L. 328/2000), per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi in grave temporanea difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili si possono concedere prestiti d'onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. Tale prestazione può essere attivata solo in presenza di garanzie di restituzione del prestito (attesa riscossione di indennità di accompagnamento, o pensione già riconosciute, spese di prima necessità con un lavoro sicuro; ecc...) e viene concessa in base alle risorse disponibili. La somma erogabile come previsto dal progetto individuale, non può essere superiore a 2.500 € annui.

## B .INTERVENTI INDIRETTI

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, erogate dall'Unione stessa.

Si intendono interventi indiretti altresì erogazioni di somme espressamente finalizzate alla copertura totale o parziale, della spesa per accesso a strutture, non residenziali, servizi e prestazioni erogate da altri enti.

### **ART.32 MODALITA' DI EROGAZIONE**

Ai fini dell'accesso agli interventi economici, i soggetti destinatari sono coloro privi dei mezzi di sussistenza o in condizione di disagio economico . In presenza di un nucleo

familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. 109/98 modificato con D. Lgs. 130/2000.

Componenti famiglia	Scala di equivalenza	ISEE anno 2003
1	1.00	€ 5.226
2	1.57	€ 8.205
3	2.04	€ 10.661
4	2.46	€ 12.856
5	2.85	€ 14.894
6	3.20	€ 16.723
7	3.55	€ 18.552
8	3.90	€ 20.381

Nel caso in cui si verificassero situazioni non disciplinate dal presente regolamento la Giunta si riserva la facoltà di esaminare le suddette situazioni

L'adozione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione dell'intervento economico, sarà eseguita con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento di contabilità dell'Unione.

Il provvedimento di erogazione del contributo determinerà la persona beneficiaria, la persona quietanzata, il periodo di liquidazione, l'importo della liquidazione il tempo e il modo per l'erogazione della relativa somma contributiva.

Qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

### **ART. 33 DESTINATARI**

Si rinvia all' art. 2 del presente Regolamento.

### **ART. 34 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda, per la richiesta dei contributi economici, va presentata ai Servizi Sociali dell'Unione Veronese TartaroTione corredata di tutti i documenti previsti dall'allegato A (modulo di richiesta per attivazione servizio) e dall'allegato B (dichiarazione sostitutiva unica),

L'Unione ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei sui confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

**ART. 35**  
**PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile possono essere preliminarmente convocati dall'assistente sociale, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto di intervento, e di un eventuale intervento economico.

I tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di contribuire all'assistenza del richiedente nella misura pari al 15% del reddito familiare eccedente il minimo vitale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengono, l'Unione si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

L'Unione, qualora lo ritenga opportuno, può adottare misure giudiziarie per il recupero delle somme.

**TITOLO X°**  
**INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONE**  
**IN STRUTTURE PROTETTE**

**ART. 36**  
**DEFINIZIONE**

L'art. 22 della legge 328/2000, prevede tra gli interventi di livello essenziale delle prestazioni sociali l'inserimento di persone anziane presso strutture residenziali.

Tale inserimento avviene a favore di coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.

La valutazione di ogni singolo caso avviene in sede U.O.D. (Unità Operativa distrettuale), la quale definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità di mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per i soggetti, per i quali, si renda necessario il ricorso stabile presso strutture residenziali, l'Unione, fatto salvo quanto previsto all'art. 40, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

**ART 37**  
**MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Servizio Sociale (modello A), corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, come risulta dal modello allegato B (dichiarazione sostitutiva unica).

**ART.38**  
**RETTA A CARICO DELLA PERSONA**

La persona è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte delle rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici percepiti;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria ecc.);
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;
- d) i beni mobili;

All'ospite viene rilasciata una quota minima pari a € 100,00 mensili (quota aggiornata annualmente dalla Giunta dell'Unione), per il sostentamento spese personali e altro (es. farmaci ecc...)

Si stabilisce che l'impegnativa con la struttura protetta preveda che la stessa incassi le rate di pensione mettendo a disposizione dell'ospite la quota di cui sopra.

**ART 39**  
**RECUPERO DEL CREDITO**

L'Unione può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona , per cui si renda urgente e necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati.

**ART 40**  
**CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI**

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare alla persona, nella misura minima del 20% della quota della propria situazione economica, eccedente il M.V, come da tabella indicata all'art. 36 del presente Regolamento.

**TITOLO XI°**  
**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

**ART 41**  
**ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dal presente regolamento, la verifica della condizione economica è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

L'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, dell'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ( come previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 130/2000)

**ART 42**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (viene fatto riferimento allo Stato famiglia della persona richiedente, così come definito dall'art. 4 del DPR 233/89) alla data di presentazione delle domanda.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza (Tabella 2 del Decreto Legislativo n. 130/2000):

a)

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

### **ART. 43 DEFINIZIONE DI REDDITO**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori (così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242):

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;

c) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ;

d) i proventi derivanti da attività agricole.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

## **ART. 44**

### **DEFINIZIONE DI PATRIMONIO**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori :

a) Patrimonio immobiliare definito all'art. 4 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242) fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare : il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in possesso nel periodo dell'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così ottenuto si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare (così come definito all'art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242): la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

## **ART. 45**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

La determinazione delle situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998 n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione

, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o Altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva unica (denominata in questo regolamento modello B) è redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109/1998.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

**ART. 46**  
**ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE**

L'INPS , secondo quanto previsto dagli art. 4 e 4 bis del Decreto Legislativo n. 130/2000, calcola e rende disponibile ai componenti il nucleo familiare e all'Unione, per la quale è stata presenttata la dichiarazione sostitutiva unica, l'indicatore della situazione economica equivalente.

**TITOLO XII°**  
**DISPOSIZIONI DIVERSE**

**ART.47**  
**UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale dell'Unione venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Unione.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazione o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

## MODELLO A

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE VERONESE TARTAROTIONE

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

E residente a \_\_\_\_\_

In via \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Di poter fruire della/e seguenti prestazioni:

- a) contributo economico continuativo di € \_\_\_\_\_
- b) una tantum di € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_
- c) servizio di assistenza domiciliare \_\_\_\_\_
- d) inserimento in casa di riposo \_\_\_\_\_
- e) Altro \_\_\_\_\_

### A tal fine dichiara

1) Di avere il seguente nucleo di stabile convivenza

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	DATA DI NASCITA	PROFESSIONE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

2) di avere i seguenti penti non conviventi tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del c.c.

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	DATA DI NASCITA	PROFESSIONE	RESIDENZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Allo scopo si allegano i seguenti documenti:

- stato famiglia;
- copie modello CUD e/o ultima dichiarazione dei redditi;
- copie altri redditi;
- copia ricevuta del canone di affitto e contratto;
- copia altre bollette
- copia eventuali spese sanitarie.
- Dichiarazione sostitutiva unica (modello B)

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996, dichiaro altresì di essere a conoscenza che i dati personali qui forniti sono trattati dall'Unione Veronese TartaroTione, per l'erogazione dei servizi richiesti, in modo lecito, nel pieno rispetto e tutela di ogni mio diritto ed in particolare della mia riservatezza.

Dichiaro inoltre di essere stato messo a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati personali è facoltativo, che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di dare corso all'istruzione della pratica e che i dati stessi possono essere comunicati ai soggetti pubblici o privati se è necessario per perseguire le finalità istituzionali.

Nogarole Rocca lì

Il Dichiarante

---